

6. CONTROLLI E AUDIT

- 6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, ed in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.
- 6.2. La Commissione ha il diritto di effettuare sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
- 6.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.
- 6.4. La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, e in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione.
- 6.5. Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- 6.6. Ogniquale volta non sia specificato alcun regolamento nel presente atto di base, si applicano il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione.

(1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.